



Deliberazione n. 04/02

del 22. 1. 2015

#### IL PRESIDENTE

**VISTO** l'art. 8 del d.lgs. del 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'art. 8 comma 1, lett. f) dello Statuto del CONI;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1529 del 18 dicembre 2014 con la quale all'Avv. Gianfranco Ravà è stato prorogato l'incarico di Commissario straordinario della Federazione Italiana Sport Equestri sino al 10 luglio 2015;

**CONSIDERATO** che è necessario provvedere in tempi rapidi alla indizione e convocazione dell'Assemblea Elettiva Straordinaria della Federazione Italiana Sport Equestri per la ricostituzione degli Organi federali decaduti;

**VISTO** il provvedimento n. 37 del 21 gennaio 2015 del Commissario straordinario con il quale è stato deliberato il testo delle Norme di Attuazione dello Statuto Federale della Federazione Italiana Sport Equestri;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Nazionale n. 410 del 28 ottobre 2014 con la quale è stato approvato ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI, lo Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri;

**RILEVATO** che il testo delle Norme di Attuazione dello Statuto Federale della predetta Federazione risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

#### DELIBERA

l'approvazione del testo delle Norme di Attuazione dello Statuto Federale della Federazione Italiana Sport Equestri deliberato dal Commissario straordinario Avv. Gianfranco Ravà con provvedimento n. n. 37 del 21 gennaio 2015, che viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica nel corso della prossima riunione della Giunta Nazionale.

  
(Giovanni Malagò)



**FEDERAZIONE ITALIANA**

**SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.)**

**NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FEDERALE**

**TITOLO I - NORME GENERALI**

**Art. 1 – Fonti Normative**

1) Costituiscono fonti normative le leggi dello Stato, le norme e le direttive del CONI, lo Statuto Federale, le disposizioni emanate dalla F.E.I., le norme del presente regolamento e quelle di specifici Regolamenti che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività organizzative ed agonistiche. Le presenti norme, il regolamento di giustizia e quello antidoping, e i regolamenti di carattere pubblicistico di cui all'art. 23 dello statuto CONI, devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del Coni che ne valuta la conformità alla legge, allo statuto del Coni e ai principi fondamentali nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

**Art. 2 - Attività e struttura federale**

1) L'attività della F.I.S.E. è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti federali in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) e degli altri organismi nazionali e internazionali di cui la F.I.S.E. è membro.

2) I soggetti che costituiscono la F.I.S.E. sono le associazioni, le società, gli enti militari e similari riconosciuti secondo criteri di affiliazione/agggregazione definiti dallo Statuto e dai regolamenti federali.

3) Per quanto riguarda le attività ludiche previste dall'art. 1 punto 2 dello Statuto, la F.I.S.E. può, in via non esclusiva, disciplinare e organizzare, con riferimento a tutte le discipline previste dal vigente Statuto, l'attività equestre nelle sue espressioni ludiche e addestrative per i propri affiliati e tesserati.

**Art. 3 – Organizzazione**

1) La F.I.S.E. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso i suoi Organi direttivi (centrali e periferici), di giustizia e di controllo, indicati nell'articolo 17 dello Statuto e nelle presenti Norme di attuazione.

## **TITOLO II - GLI AFFILIATI**

### **Art. 4 – Definizione e Riconoscimento affiliazione/aggregazione**

1) Il Consiglio Federale, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., delibera il riconoscimento ai fini sportivi dei soggetti che siano retti da statuti conformi a quello tipo deliberato dalla F.I.S.E. ed ispirato a quanto disposto dall'art. 90 della L. 289/02 e successive modificazioni, con l'obbligo del rispetto delle disposizioni dell'Ordinamento Sportivo.

2) I soggetti in possesso dei requisiti entrano a far parte della Federazione con delibera di affiliazione/aggregazione, valida per l'anno solare in cui viene accolta e tale affiliazione/aggregazione è rinnovabile entro il 15° gennaio di ogni anno solare e in ogni momento, fatto salvo l'applicazione delle more per il ritardato pagamento previste dalla campagna Affiliazioni/Aggregazioni.

3) Il mancato pagamento della quota di rinnovo implica automaticamente la perdita di ogni diritto acquisito e implicitamente la cessazione di appartenenza alla F.I.S.E., con conseguente perdita di ogni beneficio ivi incluso il diritto di voto (articolo 8, comma 1/d, dello Statuto).

4) le affiliazioni e le aggregazioni sono definite rispettivamente dagli artt. 4.1 e 15.1 dello Statuto federale.

a) gli affiliati sono quegli enti che possono svolgere sia attività agonistica che ludico addestrativa;

b) gli aggregati con rilascio di patenti possono svolgere la sola attività ludico addestrativa.

### **Art. 5 – Rappresentanza Sociale**

1. La rappresentanza degli affiliati nei confronti della F.I.S.E. spetta al Presidente o al Vice Presidente così come indicato nel modulo di composizione del Consiglio Direttivo. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo devono risultare regolarmente tesserati come dirigenti per la stagione in corso.

2. In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni o dati sottoscritti nei moduli affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

3. Gli amministratori di una società non possono ricoprire analogo incarico presso altro affiliato ai sensi dell'articolo 90 legge 289/02 e successive modificazioni.

### **Art. 6 - Procedure per l'affiliazione/aggregazione**

1) La domanda di affiliazione/aggregazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente che dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente lo Statuto Federale, le Norme di Attuazione, il Regolamento Federale di Giustizia, tutti i Regolamenti Tecnici e le disposizioni approvati dal Consiglio Federale, oltre a quanto previsto dall'art.1 dello Statuto Federale.

2) Tale richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti, anch'essi sottoscritti dal legale rappresentante:

- a) atto costitutivo sottoscritto da tutti gli associati fondatori;
- b) Statuto vigente ispirato al principio di democraticità, redatto in base allo statuto tipo F.I.S.E. (atto notarile ovvero sottoscritto da tutti gli associati intervenuti all'atto della fondazione del soggetto richiedente, ovvero accompagnato dal verbale della assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto), comunque registrato presso gli uffici competenti;
- c) documento comprovante la disponibilità giuridica esclusiva degli impianti. Non può essere richiesta l'affiliazione/aggregazione da due soggetti diversi che dispongono dello stesso impianto, a meno che l'impianto stesso non sia divisibile, consentendo a ciascuna Associazione di ottenere i requisiti richiesti per le diverse specialità;
- d) dichiarazione di idoneità dell'impianto firmata dal legale rappresentante dell'Associazione attestante il possesso dei requisiti di legge.
- e) elenco nominativo di almeno 10 soci con diritto a voto e, solo per le affiliate, 10 patentati presso la società (entro un mese dalla data di affiliazione) nell'ambito del soggetto richiedente; il numero di 10 soci aventi diritto a voto non si applica in caso di costituzione in qualità di società per capitali;
- f) elenco nominativo dei cavalli e/o ponies stabilmente scuderizzati presso il richiedente. anche se non di proprietà purché idonei alla pratica dello sport equestre e in buona condizione fisica e di pulizia;
- g) elenco nominativo degli eletti negli organi sociali con le rispettive cariche secondo le norme statutarie nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha provveduto all'elezione. I componenti del Consiglio direttivo sono tesserati F.I.S.E. in quota dirigenti, come previsto dal punto K del presente articolo. Con l'eccezione dei componenti rappresentanti di categoria che dovranno provvedere autonomamente al proprio tesseramento;
- h) autocertificazione di tutte le persone componenti gli organi sociali e del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 61 dello statuto federale;
- i) planimetria o documentazione fotografica degli impianti. Le caratteristiche degli impianti saranno differenziate in funzione delle discipline praticate, come disposto da specifiche delibere del Consiglio Federale;
- j) relazione esauriente sulla consistenza patrimoniale dell'Associazione richiedente con particolare riferimento agli impianti, alle attrezzature ed ai cavalli di cui esso dispone, sempre in relazione alle attività svolte;
- k) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della quota di affiliazione/aggregazione, per l'importo deliberato di anno in anno dal Consiglio Federale, che sarà comprensivo del tesseramento dei membri del Consiglio Direttivo, quota dirigenti.
- 3) il legale rappresentante dell'affiliato deve impegnarsi e garantire alla F.I.S.E. il tesseramento di tutti coloro che svolgono attività agonistica presso il centro stesso, al fine anche di garantire le indispensabili coperture assicurative. In caso di inadempienza accertata dalla F.I.S.E. sarà previsto il deferimento, da parte del Consiglio Federale, agli organi di disciplina.

#### **Art. 7 - Requisiti degli affiliati**

1) Gli affiliati dovranno dimostrare la disponibilità dei seguenti requisiti:

a) la presenza di un Istruttore, del livello previsto dalla specifica normativa, iscritto negli elenchi federali (in regola con il rinnovo del tesseramento) per i centri che svolgono attività olimpica e di un tecnico previsto dalla specifica normativa, relativo alla disciplina svolta, per tutti gli altri.

b) gli affiliati olimpici dovranno disporre di almeno due campi di addestramento giudicati idonei all'attività equestre, debitamente recintati in maniera consistente e sicura. Per le discipline non olimpiche gli affiliati dovranno disporre di strutture giudicate idonee all'attività equestre specifica secondo quanto previsto dalle normative federali. Tale idoneità dovrà essere attestata da un verbale, sottoscritto dal Tecnico nominato e dal Comitato Regionale competente per territorio e dal Presidente di detto Comitato Regionale. L'Associazione è direttamente responsabile dell'agibilità e della corrispondenza alle normative in materia di sicurezza e a ogni altra norma indicata dalla vigente legislazione specifica sull'impiantistica relativa all'accesso di pubblico o degli associati, nell'impianto stesso, riferita allo svolgimento degli scopi associativi e all'organizzazione di manifestazioni.

c) idonei servizi sanitari, di segreteria, spogliatoi e docce per gli atleti, nonché infrastrutture prescritte dalle norme igienico-sanitarie in vigore;

#### **Art. 8 - Controllo dei requisiti e della documentazione relativa all'istanza di affiliazione/agggregazione**

1) La richiesta di affiliazione/agggregazione corredata dai documenti di cui al precedente articolo deve essere inoltrata alla Segreteria del Comitato Regionale o al Delegato regionale competente per territorio. Non è ammessa la richiesta di affiliazione/agggregazione proposta per il tramite di Comitato Regionale, geograficamente diverso da quello di appartenenza del richiedente. Per sede del richiedente si intende quella ove il richiedente dispone degli impianti e non quella legale o amministrativa.

2) Il controllo dei requisiti tecnico – sportivi è accertato a mezzo del tecnico come indicato all'art. 7 comma 1 lettera b delle presenti norme, che a seguito di incarico dovrà effettuare un sopralluogo presso gli impianti e redigere una relazione sulla consistenza patrimoniale e sugli impianti del richiedente. Tale relazione, unitamente al parere tecnico-amministrativo del Comitato Regionale competente formerà parte integrante della istanza. In sede di istruttoria della pratica di affiliazione/agggregazione dovrà verificarsi che sia garantito in maniera libera e continuativa, l'accesso agli impianti a tutti coloro che desiderano praticare gli sport equestri, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'affiliato/agggregato.

3) Il termine per l'adempimento dell'istruttoria della pratica di affiliazione/agggregazione a cura del Comitato Regionale o Delegato Regionale competente è fissato a 3 mesi dalla data di protocollo in entrata della richiesta da parte dell'associazione. La documentazione completa, unitamente alla relazione del Tecnico incaricato ed al parere dettagliato del Comitato Regionale, dovrà essere trasmessa alla Segreteria Generale che provvederà a sottoporla alla prima riunione utile del Consiglio Federale, per la delibera di riconoscimento, salvo sia stata riscontrata incompletezza dell'incartamento da parte della Segreteria Generale.

4) Le istanze di affiliazione/agggregazione saranno sottoposte all'esame del Consiglio Federale entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Segreteria Generale, sempre che risultino corredate di tutti i documenti. Sia nel caso di accoglimento che di rigetto, dovrà essere inviata comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento l'affiliazione/agggregazione decorrerà

dalla data della relativa delibera consiliare.

#### **Art. 9 - Termine per il perfezionamento dell'istanza di affiliazione/agggregazione**

1) Il termine fissato per il completamento degli incartamenti relativi all'affiliazione/agggregazione (ivi compreso quello delle modificazioni allo Statuto sociale), è di 2 mesi dalla data di protocollo di ingresso della richiesta di perfezionamento che dovrà essere trasmessa tempestivamente al Comitato Regionale competente per territorio.

2) Trascorsi inutilmente i 2 mesi, la richiesta si intenderà decaduta d'ufficio.

#### **Art. 10 - Diritti e doveri degli affiliati/agggregati**

1) Gli affiliati/agggregati debbono garantire la sicurezza dei cavalieri, dei cavalli e dei terzi all'interno dei propri impianti. La Società o Associazione affiliata/aggregata è responsabile in via esclusiva della manutenzione, vigilanza e controllo del proprio impianto. La F.I.S.E., pertanto, non risponde in alcun modo e a qualsiasi titolo nei confronti di tesserati e/o terzi delle violazioni degli obblighi di cui sopra, anche nell'ipotesi in cui la struttura sia stata giudicata idonea dal delegato del Comitato Regionale competente per territorio.

2) tutti coloro che svolgono attività equestre in un centro affiliato devono essere in possesso dell'autorizzazione a montare emessa o riconosciuta della F.I.S.E. Tutti i cavalli che svolgono attività devono essere iscritti ai ruoli federali. al repertorio sportivo FISE.

3) Gli affiliati hanno il diritto di essere resi edotti delle motivazioni di eventuali revoche dell'affiliazione/agggregazione.

4) Hanno il dovere di richiedere preventivamente, per il tramite del Comitato Regionale, autorizzazione ad eventuali proposte di modifiche allo Statuto, variazioni di sede o di denominazione e ragione sociale ed eventuali fusioni e/o incorporazioni. Tutte le variazioni statutarie degli affiliati dovranno essere trasmesse al CONI dall'Associazione per gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive, fermo restando che l'Associazione dovrà nuovamente depositare all'ufficio del registro il nuovo Statuto deliberato.

5) Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente responsabili di tutti i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Federazione, maturati nel periodo di vigenza della carica. Gli stessi sono passibili di provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli Organi competenti della Federazione, in caso di inadempimento a detto obbligo.

6) Tutti gli Affiliati/Aggregati devono assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni Federali nell'espletamento delle loro funzioni oltre che provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.S.E. per qualsiasi causa.

7) Parteciperanno alle rispettive assemblee degli affiliati con diritto di voto gli atleti, i tecnici e i cavalieri proprietari, regolarmente tesserati per la società medesima, in attività e maggiorenni alla data di svolgimento delle assemblee societarie stesse. L'elezione del rappresentante degli atleti, del rappresentante dei tecnici e del rappresentante dei cavalieri proprietari, avverrà per scrutinio segreto e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di suffragi. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. Gli Organi Periferici dovranno sollecitare gli affiliati aventi diritto a voto ad indire le proprie Assemblee e potranno inviare un loro Rappresentante. Dello svolgimento delle Assemblee degli Affiliati verrà redatto apposito verbale che dovrà essere inviato alla FISE ed al Comitato Regionale di appartenenza. Sarà cura del Presidente della

Società, dopo l'effettuazione delle elezioni, e comunque entro 5 giorni dalla relativa elezione, trasmettere alla Segreteria Generale ed al Comitato Regionale di appartenenza i nominativi del rappresentante degli Atleti, del rappresentante dei tecnici e del rappresentante dei cavalieri proprietari, eletti dall'Assemblea Societaria

8) In ogni momento, il centro affiliato/aggregato, dovrà garantire l'accesso agli impianti a rappresentanti nominati dalla FISE per eventuali controlli sulla sussistenza o permanenza dei requisiti.

#### **Art. 11 - Cessazione dell'Affiliazione/aggregazione**

1) La cessazione dell'affiliazione è disciplinata dall'articolo 8 dello Statuto.

2) Per quanto concerne l'articolo 8, comma 1.d, dello Statuto, per inattività sportiva si intende:

a) non avere partecipato nei dodici mesi precedenti ad alcuna gara iscritta nei calendari ufficiali della Federazione (nazionale e/o regionale), con la partecipazione di almeno un tesserato.

Oppure:

b) non aver svolto alcuna attività didattica nel corso degli ultimi 12 mesi.

3) la cessazione dell'affiliazione e della verifica delle sue condizioni è atto di competenza del Consiglio Federale.

#### **Art. 12 - Rinnovo dell'Affiliazione e dell'Aggregazione**

1) Gli affiliati/ aggregati sono tenuti al versamento della quota di rinnovo nei modi e nei tempi stabiliti dal precedente articolo 4.

2) In sede di rinnovo di affiliazione/aggregazione il legale rappresentante dell'Associazione dovrà autocertificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti.

3) I Comitati Regionali territorialmente competenti possono svolgere azioni ispettive per verificare la sussistenza dei requisiti medesimi.

4) Qualora i requisiti non fossero sussistenti, il Consiglio Federale provvederà ad adottare i provvedimenti di competenza.

5) Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione/aggregazione ed è pertanto subordinata all'osservanza "ex novo" delle relative procedure.

#### **Art. 13 - Aggregati Nazionali**

1) Sono Aggregati nazionali quelle associazioni che, senza fini di lucro, intendano promuovere a livello nazionale, nell'ambito di ciascun settore della FISE, una particolare disciplina dello sport equestre e che come tali siano state riconosciute dal Consiglio Federale della F.I.S.E..

2) Le relative domande di aggregazione, la cui procedura è prevista dal precedente articolo 6.2 lettere a, b, e, g, h, k , rivolte ad ottenere la qualifica di Aggregato Nazionale, devono essere indirizzate al Comitato Regionale competente territorialmente rispetto alla sede legale, che provvederà ad inviarle alla F.I.S.E. centrale per l'approvazione del Consiglio Federale.

#### **Art. 14 - Enti Militari**

- 1) Possono chiedere di essere riconosciuti a fini sportivi ed affiliati i gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche se non in possesso dei requisiti previsti per le società sportive ai sensi di quanto previsto dal comma 19 del citato art.90 legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) Gli Enti Militari possono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, dello Statuto.
- 3) Hanno gli stessi diritti e doveri degli affiliati. Gli Enti Militari affiliati hanno altresì il diritto di voto in ambito di Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto.
- 4) I componenti degli Organi direttivi dei Gruppi sportivi militari, anche se designati dalle competenti Autorità amministrative, devono essere tesserati alla Federazione.

#### **Art. 15 – Fusioni**

- 1) Le fusioni e le incorporazioni possono avvenire soltanto tra soggetti regolarmente affiliati ed in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Federazione
- 2) Le fusioni tra due o più Società site nel territorio del medesimo Comitato Regionale debbono essere proposte per la autorizzazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale, previa richiesta di parere del Comitato Regionale di competenza. Alla domanda devono essere allegate, in copia autentica, i verbali delle Assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della società incorporante.
- 3) In caso di fusione al nuovo soggetto è riconosciuta la migliore tra le posizioni ricoperte dagli affiliati interessati
- 4) In caso di incorporazione vige la posizione della società incorporante con conseguente perdita dei diritti del soggetto incorporato.

### **TITOLO III – I TESSERATI**

#### **Art. 16 – Definizione**

- 1) Sono tesserati alla F.I.S.E. le persone fisiche di cui all'articolo 9 dello Statuto Federale.
- 2) Per tesseramento viene inteso l'atto con il quale una persona fisica tra quelle descritte all'art. 9 dello statuto federale, si lega alla F.I.S.E.. I diritti e i doveri dei tesserati sono regolati dagli articoli 10 e 11 dello Statuto.
- 3) E' fatto espresso divieto ai tesserati di partecipare a manifestazioni agonistiche equestri nelle discipline di competenza esclusiva della F.I.S.E., come da art. 1.2 dello Statuto, indette da altri Enti e/o associazioni senza preventiva autorizzazione da parte della F.I.S.E.
- 4) l'età minima per la pratica dell'attività agonistica è di anni 8;

5) gli atleti sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) Si intendono "giovanissimi" tutti gli atleti dai 4 anni (vale il millesimo dell'anno ) fino al raggiungimento degli 14 anni di età (sino al 31 dicembre del 14° anno) nell'ambito dei quali tutti gli atleti di età compresa tra i 12 e 14 anni (sino al 31 dicembre del 14° anno) sono denominati "children".
- b) Si intendono "juniores" tutti gli atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni (sino al 31 dicembre del 18° anno). Fino all'età di 16 anni (vale il millesimo dell'anno) I possono svolgere attività agonistica montati su pony.
- c) Si intendono "young riders" tutti gli atleti di età compresa tra i 16 e i 21 anni (sino al 31 dicembre del 21° anno).
- d) Si intendono "seniores" tutti gli atleti dal 19° anno di età (dal 1° gennaio).
- e) Si intendono "amazzone" tutti i tesserati seniores di sesso femminile, a partire dal 19° anno di età, si considera a tale proposito l'anno solare.
- f) I giovanissimi di età compresa tra i 4 anni e gli 8 anni (vale il millesimo dell'anno) non possono montare cavalli in nessuna manifestazione sportiva; possono montare ponies dall'età di 4 anni sino ai 5 anni solo per attività ludico-addestrativa in manifestazioni sociali e possono partecipare a manifestazioni sportive dall'età di 5 anni.

#### **Art. 17 - Tesseramento**

1) Gli atleti che intendano praticare l'attività nelle sue varie specialità dovranno essere regolarmente tesserati alla F.I.S.E. per il tramite di un solo affiliato di appartenenza secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento. Il Tesserato potrà ottenere il rilascio delle patenti agonistiche purché in possesso dei requisiti tecnici previsti dalla disciplina per le autorizzazioni a montare e/o l'abilitazione rilasciata dal Tecnico di specialità dell'Associazione.

2) Gli atleti che vogliono svolgere attività agonistica dovranno essere in possesso del "certificato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica" ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18 febbraio 1982 e successive modificazioni. Detto certificato dovrà essere conservato presso la società sportiva di appartenenza. Dovranno inoltre depositare il documento di vaccinazione antitetanica in corso di validità. Ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica, sarà necessario essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico come disposto all'art. 42 – bis D.L. n. 69 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni, nonché dal Decreto del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014. Detto certificato dovrà essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.

3) Si considerano atleti tesserati, e come tali abilitati a partecipare alle manifestazioni riconosciute dalla F.I.S.E., solo coloro che siano in possesso di patente rilasciata dalla F.I.S.E. valida per l'anno sportivo in corso.

4) Il tesseramento degli atleti viene effettuato on-line sul portale della F.I.S.E. tramite gli affiliati/aggregati. La richiesta di tesseramento di un atleta può essere avanzata in qualsiasi periodo dell'anno

- 5) In qualsiasi momento l'atleta tesserato può trasferire la propria residenza sportiva.
- 6) Il tesseramento ha validità fino al 31 dicembre, salvo proroga prevista dal Consiglio Federale.
- 7) I tesserati sono tenuti a rispettare tutte le fonti normative indicate nell'art. 1 delle presenti norme. a rispettare lo Statuto Federale, le Norme di Attuazione il Regolamento di attuazione, il Regolamento di Giustizia, tutti i regolamenti tecnici e le disposizioni approvati dal Consiglio Federale.
- 8) Gli affiliati/aggregati nell'ambito dell'attività a loro delegata per la raccolta delle richieste di tesseramento, hanno l'obbligo della conservazione dei dati personali, sia comuni che sensibili, di cui vengono in possesso per l'espletamento di detta attività di tesseramento, nel rispetto del T.U. n.196/03 (e successive modificazioni) della normativa in qualità di titolari del trattamento.

#### **Art. 18 - Forme particolari di tesseramento**

- 1) L'art. 9 dello Statuto prevede altre forme di tesseramento oltre a quello degli atleti, e precisamente:
- a) dirigenti sociali e componenti del Consiglio Direttivo di Affiliati e Aggregati;
  - b) ufficiali di gara e segretari di concorso;
  - c) dirigenti federali, centrali o periferici;
  - d) tecnici e istruttori federali iscritti negli elenchi federali;
  - e) proprietari di cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute;
  - f) direttori di campo e costruttori di percorso;
  - g) veterinari associati;
  - h) soci benemeriti;
  - i) soci sostenitori;
  - j) soci di società e associazioni Affiliate e Aggregate;
  - k) medici federali.
- 2) Per le sopra elencate forme di tesseramento (esclusi i punti a, c, h, j, k) sarà previsto il pagamento di una quota annuale di tesseramento.
- 3) I soci benemeriti sono coloro che hanno reso un notevole contributo alla disciplina equestre sia in campo economico che agonistico. Sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente e fanno parte dei tesserati della F.I.S.E., anche se non partecipano attivamente all'attività agonistica della stessa. Il rinnovo delle tessere di benemerito avviene per il tramite della Segreteria Generale.
- 4) I tesserati di cui ai precedenti punti b, d, f, g, k acquisiscono tale qualifica in base a quanto stabilito dai relativi regolamenti approvati dal CONI e deliberati dal Consiglio Federale e sono inquadrati nei rispettivi ruoli federali.
- 5) I tesserati di nazionalità italiana residenti in maniera permanente all'estero potranno essere tesserati per il tramite dell'Ufficio Tesseramento della F.I.S.E., cui dovranno inviare la necessaria documentazione.
- 6) I veterinari che ne faranno richiesta, potranno essere tesserati alla F.I.S.E. attraverso i Comitati Regionali competenti per territorio contestualmente al pagamento della quota annuale di associazione, deliberata dal Consiglio Federale. Per quanto concerne le competenze dei veterinari associati, fermo restando il perseguimento degli obiettivi previsti dallo Statuto, si fa

riferimento agli appositi Regolamenti di settore approvati dal Consiglio Federale, ovvero ai Regolamenti Antidoping e Controllo Medicazioni dei cavalli, al Regolamento Veterinario e a quelli ivi contenuti o a cui esso rimanda.

7) Tutte le suddette categorie di tesserati sono coperte da garanzia assicurativa per gli infortuni (con le limitazioni e massimali previsti dalla polizza stipulata dalla F.I.S.E.) e avranno la possibilità di ricevere tutte le pubblicazioni federali e di partecipare a periodici seminari e corsi di informazione, formazione e aggiornamento promossi dalla F.I.S.E., oltre a poter beneficiare di particolari privilegi a seguito di convenzioni stipulate dalla F.I.S.E. con società venditrici di beni e servizi, comprese eventuali facilitazioni per l'accesso a manifestazioni agonistiche.

#### **TITOLO IV – ORGANI DELLA F.I.S.E.**

##### **Art. 19 - Gli Organi e Organismi della F.I.S.E.**

1) Gli Organi e organismi della F.I.S.E. (articolo 17 dello Statuto) hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo e la propaganda delle specialità sportive della F.I.S.E. in tutto il territorio italiano, in armonia con l'Ordinamento Sportivo nazionale ed internazionale.

2) In riferimento all'articolo 30.2 dello Statuto (competenze del Consiglio Federale) punti q e r, le commissioni e i dipartimenti operano per l'organizzazione e la gestione delle discipline sportive delle attività federali su esplicita delega del C.F. e con le funzioni di volta in volta loro assegnate. La durata dell'incarico delle commissioni e dei dipartimenti è determinata dal Consiglio Federale e può essere revocata in qualsiasi momento.

#### **Capo 1 – L'Assemblea Nazionale**

##### **Art. 20 - Norme generali**

1) La composizione, l'attività e il funzionamento dell'Assemblea Nazionale sono regolati dalle norme statutarie e dal presente regolamento. Può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le prescrizioni statutarie e del presente Regolamento, ovvero secondo la natura degli argomenti inseriti all'Ordine del Giorno.

2) L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata come previsto dall'art. 20 e 21 dello Statuto. La Segreteria Generale pubblicherà l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto nel termine di 4 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

#### **Art. 21 – Modalità di Convocazione delle Assemblee**

- 1) le convocazioni delle assemblee nazionali sia elettive che non, oltre alla pubblicazione sul sito federale, possono essere inviate con lettera raccomandata o, alternativamente, con mail o altro mezzo ritenuto equipollente, nel termine di trenta giorni prima dello svolgimento della stessa.
- 2) Si ritiene valido l'indirizzo mail riportato nella scheda di affiliazione on line dell'Associazione.
- 3) L'invio a mezzo mail all'indirizzo indicato nella scheda on line, sarà ritenuto efficace anche nel caso in cui lo stesso non raggiunga con certezza il destinatario e sarà ritenuto comunque valido purché nella convocazione pubblicata sul sito, siano presenti tutti gli elementi indicati nell'art. 21.3 dello Statuto.
- 4) sarà ritenuta definitiva la tabella pubblicata sul sito ufficiale della Federazione nel termine di 4 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.

#### **Art. 22 - Ricorso per omesso o errato inserimento nell'elenco ufficiale degli aventi diritto a voto**

- 1) Gli esclusi e gli aventi diritto a voto possono avanzare ricorso alla Segreteria Generale, sia per l'omesso che per l'errato inserimento proprio o di altri, nella tabella degli aventi diritto a voto.
- 2) L'avente diritto deve far pervenire ricorso scritto alla Segreteria Generale della F.I.S.E., almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della data dell'Assemblea.
- 3) Organo competente a decidere sul ricorso è la Corte Federale di Appello che emetterà pronuncia definitiva nel termine di 5 giorni prima della data dell'Assemblea.
- 4) In Caso di accoglimento la Segreteria Generale provvederà agli adempimenti di sua competenza, all'aggiornamento della tabella degli aventi diritto e alla pubblicazione sul sito internet ufficiale della federazione.

#### **Art. 23 – Candidature**

- 1) Le candidature alle cariche centrali dovranno pervenire alla Segreteria Generale della F.I.S.E.. Le candidature alle cariche periferiche dovranno pervenire alla Segreteria Generale della F.I.S.E., e ai Comitati Regionali. I termini e le modalità di presentazione delle candidature sono regolati dall'articolo 64 dello Statuto.
- 2) Gli eventuali ricorsi verso le candidature dovranno pervenire alla Segreteria Generale della F.I.S.E. entro i tre giorni successivi alla pubblicazione delle candidature sul sito internet ufficiale della Federazione. Competente a decidere sul ricorso è la Corte Federale di Appello che emetterà pronuncia definitiva tempestivamente e comunque 5 giorni prima della dell'Assemblea elettiva.
- 3) Le liste aggiornate, definitive, dovranno essere consegnate al Presidente dell'Assemblea che a sua volta ne darà lettura in ambito delle stesse.
- 4) Copia degli elenchi dovrà essere pubblicata sul sito ufficiale della Federazione ed esposta nei seggi per tutto il periodo della votazione, sia che si tratti di Assemblea centrale che periferica, con indicazione dei nominativi dei candidati in ordine di ricevimento delle candidature.
- 5) Non è ammesso nell'ambito della stessa assemblea proporre la candidatura a più di una

carica federale sia essa centrale o periferica. Nell'ambito del Consiglio Federale e del Consiglio direttivo regionale non è possibile candidarsi come rappresentante di più componenti (societaria, cavalieri, tecnici e proprietari)

6) I requisiti di eleggibilità sono stabiliti dall'art. 61 dello Statuto. Sono ineleggibili tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano in essere controversie giudiziarie, o siano parti in procedimenti giudiziari, contro il C.O.N.I., F.S.N., F.I.S.E., D.S.A. ed E.P. o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

#### **Art. 24 – Incompatibilità tra cariche Federali e opzioni**

1) L'eletto a più cariche federali, centrali e periferiche, entro 15 giorni è tenuto ad optare per una di esse, e non potrà esercitare alcuna carica se non dopo aver presentato opzione per iscritto alla competente Segreteria. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza d'ufficio dalla carica assunta posteriormente.

2) A seguito delle opzioni subentreranno, nelle cariche rimaste vacanti, i candidati alla stessa carica che avranno riportato il maggior numero di voti, purché il subentrante abbia riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti. A parità di voti subentrerà il più anziano di età, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto.

3) Gli ufficiali di gara, i tecnici, gli istruttori federali e i tecnici di disciplina che svolgono attività continuativa di servizio per la Federazione, stante che per attività continuativa si intenda una attività svolta quasi giornalmente in media mensile nell'arco dell'anno solare, non possono ricoprire cariche federali come disposto dall'art. 62.4 dello Statuto federale.

#### **Art. 25 - Diritto al voto**

1) Hanno diritto a voto nelle Assemblee i rappresentanti degli affiliati cui all'articolo 18, comma 3 e 4, dello Statuto, con le modalità di cui al punto 8 dell'articolo stesso, alla condizione che abbiano svolto, nella stagione sportiva conclusa, compresa nell'arco dei 12 (dodici) mesi precedenti e non solo stagionalmente:

a) un'attività sportiva riscontrabile negli atti dei Comitati Regionali e della Federazione. Tale attività agonistica: consiste nell'aver partecipato, con almeno un tesserato, a manifestazioni riconosciute dalla FISE;

oppure

b) un'attività didattica e/o formativa;

2) Ai fini dell'elenco definitivo dei rappresentanti degli affiliati con diritto di voto, sono consentite modifiche ai Consigli direttivi entro e non oltre 5 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea.

3) Il legale rappresentante dell'affiliato può delegare un componente del Consiglio direttivo che non sia un rappresentante di categoria (Cavaliere, Tecnico o Proprietario); il nominativo deve risultare nella scheda di affiliazione on-line o, quantomeno, nel verbale di assemblea notificato al Comitato Regionale e alla Segreteria Generale della FISE almeno 5 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea. Tale delega non rientra nel computo massimo delle deleghe che il rappresentante dell'associazione può ricevere

#### **Art. 26– Deleghe**

- 1) Il legale rappresentante dell'affiliato, può rilasciare delega come previsto dall'articolo 18, comma 9 e 10, dello Statuto, ad altro rappresentante di Società della medesima Regione.
- 2) Nelle Assemblee regionali il rilascio della delega è regolato dall'articolo 42 comma 8 dello Statuto.
- 3) Le deleghe per le Assemblee nazionali e regionali dovranno essere presentate su modello conforme a quello predisposto dalla Segreteria Generale.
- 4) Ove si intenda esercitare la facoltà prevista dall'art.18.9 dello Statuto, in merito al rilascio della delega, copia della stessa, con allegata fotocopia del documento valido del delegante, dovrà pervenire, a cura dello stesso, alla Segreteria Generale (a mezzo fax e/o scansione inviata per e - mail e/o copia consegnata a mano) entro e non oltre 5 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea.
- 5) La delega originale e copia del documento del delegante dovranno essere presentati e consegnati, da parte del delegato, alla Commissione Verifica Poteri in sede di Assemblea.
- 6) In mancanza di uno dei requisiti e modalità descritti nei precedenti punti 4 e 5, non sarà possibile esercitare il diritto di voto per delega.
- 7) Il rilascio della delega da parte del delegante non costituisce l'impossibilità da parte dello stesso di esercitare direttamente e personalmente (o da un componente del Consiglio Direttivo, come previsto nell'art. 25.3 delle presenti norme), il diritto di voto.

#### **Art. 27 – Votazioni**

- 1) Nelle elezioni a cariche federali, fatto salvo quanto previsto per il Presidente Federale, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati classificati "ex aequo". Qualora nel ballottaggio si verificasse parità di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto.
- 2) I voti vengono espressi su apposita scheda vidimata dalla Commissione di Scrutinio, contenente i nominativi di tutti i candidati alla stessa carica in ordine di ricevimento delle candidature. Non potranno in nessun caso essere accettate, pena nullità, schede contenenti un numero di preferenze superiori al numero di posti disponibili alla carica oggetto dell'elezione.
- 3) E' consentita la votazione con mezzi elettronici nel rispetto della segretezza del voto.
- 4) Eventuali impugnative sono ammesse sempre che siano preannunciate e verbalizzate durante le Assemblee e comunque entro la chiusura della assemblea stessa.
- 5) Competente a decidere, per le impugnative alle Assemblee nazionali e regionali è la Corte Federale di Appello.

#### **Art. 28 - Commissione Verifica Poteri e Scrutinio**

1) Le funzioni, la composizione e le incompatibilità della Commissione Verifica Poteri sono regolate dall'articolo 22 dello Statuto. I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio Federale o dal Consiglio Direttivo regionale con la delibera di indizione dell'Assemblea.

2) La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'Assemblea e controlla l'identità degli aventi diritto a voto, presenti di persona o per delega, a norma dell'articolo 18 comma 9 e 10 dello Statuto.

3) Accerta la regolarità delle deleghe e le trattiene, registra in separati verbali le presenze degli aventi diritto a voto per categorie di votanti (società, cavalieri, tecnici e cavalieri proprietari), e degli esclusi dal voto.

4) Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di un avente diritto a voto in Assemblea, la Commissione redige un verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega o dal titolare del diritto, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea.

5) Al termine dei suoi lavori, la Commissione Verifica Poteri redige un verbale conclusivo dal quale devono risultare:

- a) il numero degli affiliati rappresentati in assemblea;
- b) il numero dei tecnici rappresentati in assemblea;
- c) il numero dei cavalieri rappresentati in assemblea;
- d) il numero dei cavalieri proprietari rappresentati in assemblea;
- e) il numero totale dei voti presenti (articolo 18, comma 4, dello Statuto);
- f) il numero totale dei soggetti presenti o rappresentati;
- g) il numero di ricorsi presentati ai sensi del precedente comma 4.

6) La Commissione di scrutinio è nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente. Alla stessa è affidato il computo dei voti, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 29 - Apertura dell'Assemblea**

1) All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta se sia rappresentata la maggioranza dei voti richiesta dall'articolo 21, comma 6 e 7 dello Statuto.

2) In caso affermativo, sospende i suoi lavori e redige il verbale di cui all'articolo 28.5 delle presenti norme. In caso negativo riprende i lavori. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta se sia rappresentata la maggioranza dei voti richiesta dall'articolo 21, comma 6 e 7 dello Statuto e redige il verbale di cui all'articolo 28.5 delle presenti norme.

3) Il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza; invita quindi tutti gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente

articolo 28.4.

- 4) La relativa votazione avviene per alzata di mano esclusi i ricorrenti.
- 5) Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente Federale o chi ne fa le veci dà lettura dell'attuale composizione dell'Assemblea e invita gli aventi diritto a voto a eleggere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
- 6) Le elezioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza avvengono per acclamazione o per alzata di mano, a discrezione del Presidente pro-tempore dell'Assemblea ovvero del Presidente Federale o chi ne fa le veci.
- 7) L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente avente compito di sostituirlo in caso di assenza.
- 8) Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della F.I.S.E. o da un suo incaricato.
- 9) L'Assemblea procederà inoltre all'elezione dei tre componenti della Commissione di scrutinio.

#### **Art. 30 - Presidente dell'Assemblea**

- 1) Il Presidente dell'Assemblea:
  - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'Ordine del giorno;
  - b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
  - c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'Ordine del giorno. La concessione della replica è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
  - d) determina il sistema di votazione in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 dello Statuto;
  - e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti dell'Assemblea;
  - f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno;
  - g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e lo sottoscrive.

#### **Art. 31 - Computo dei voti**

- 1) Il computo dei voti è affidato agli scrutatori e/o comunque avviene sotto la loro vigilanza e sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
- 2) In caso di contrasto circa la validità di una scheda, ogni decisione è rimessa al giudizio insindacabile del Presidente dell'Assemblea.

3) Le schede di votazione devono essere conservate agli atti federali.

4) Si considerano voti attribuibili quelli risultanti dall'elenco ufficiale dei votanti, registrati dalla Commissione verifica poteri dopo la decisione su eventuali ricorsi secondo quanto previsto dalle presenti Norme di Attuazione.

5) Nel calcolo della maggioranza dei voti non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

#### **Art. 32 - Regolarità di costituzione e validità delle deliberazioni**

1) La regolarità di costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee nazionali sono regolate dall'articolo 21 dello Statuto.

#### **Art. 33 – Risultati**

1) Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti sulla base dei dati forniti dalla Commissione di scrutinio.

2) I risultati di tutte le votazioni svoltesi presso gli Organi Periferici dovranno essere trasmessi per iscritto alla Segreteria Generale della F.I.S.E., unitamente al verbale dei lavori dell'Assemblea dal Presidente che, con il Segretario e scrutatori, firmerà detti elaborati entro 15 giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione.

#### **Art. 34 – Durata e indennità delle cariche elettive**

1) La durata delle cariche è regolata dall'articolo 63 dello Statuto.

2) Al Presidente Federale, in ragione dell'attività svolta in adempimento del proprio mandato, può essere riconosciuta, previa delibera del Consiglio Federale con l'astensione del Presidente stesso, una indennità economica di carica, determinata in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

3) Tale indennità è corrisposta per tutta la durata della carica a decorrere dalla delibera di approvazione del Consiglio o dalla data, anche retroattiva, eventualmente deliberata, in forma mensile lorda fissa e non da luogo a mensilità aggiuntive o ad accantonamenti di fine mandato.

4) L'indennità di cui al punto 2 fa salvo il diritto ai rimborsi spese.

#### **Art. 35 - Verbale dell'Assemblea**

1) Il verbale dell'Assemblea nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

2) Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto entro 15 (quindici) giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria

Generale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I..

L'eventuale verbale notarile è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Notaio.

3) Ciascun partecipante avente diritto a voto e ogni rappresentante di Associazione può prendere visione di copia del verbale.

## **Capo 2 - Il Presidente Federale**

### **Art. 36 - Attribuzioni e compiti**

1) Al Presidente Federale spettano le attribuzioni ed i compiti di cui all'articolo 27, dello Statuto. Ha facoltà di delega in ordine a competenze non esclusive.

## **Capo 3 – Il Consiglio Federale**

### **Art. 37 – Nomina, decadenza e integrazione dei Consiglieri Federali**

- 1) I casi di decadenza o integrazione del Consiglio Federale sono disciplinati dagli articoli 31 e 32 dello Statuto.
- 2) Il provvedimento di nomina a Consigliere Federale, viene comunicato all'interessato a mezzo raccomandata AR da parte della Segreteria Generale della F.I.S.E.; entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del provvedimento di nomina, il Consigliere Federale deve trasmettere alla Segreteria Generale comunicazione di accettazione della carica a mezzo raccomandata AR, pena la decadenza della carica stessa. .

### **Art. 38 – Funzionamento del Consiglio Federale**

1) Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari ad esso relative, e alle disposizioni che più in generale regolano l'attività di ciascun Organo collegiale.

2) Le deliberazioni avvengono con voto palese o con scrutinio segreto quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto. Il voto segreto può essere richiesto anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale presenti.

3) Il Consiglio Federale può assegnare a uno o più componenti, specifiche competenze per settore.

### **Art. 39 – Riunione e modalità di convocazione del Consiglio Federale**

1) Il Consiglio Federale è convocato ogni qualvolta ricorrano le condizioni di cui all'articolo 29 dello Statuto e con le modalità previste nel medesimo articolo.

2) All'atto della convocazione deve essere indicata l'ora di apertura dei lavori.

**Art. 40 – Attività di trasparenza del Consiglio Federale.**

- 1) Le delibere dovranno essere pubblicati sul sito federale.
- 2) L'accesso alla documentazione è disciplinato dalle norme che regolano gli enti ad evidenza pubblica.

**Art. 41 – Segreteria del Consiglio Federale**

- 1) Le funzioni di segreteria del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione o in sua assenza da un suo incaricato, a norma dell'articolo 36 dello Statuto.
- 2) Redige il verbale di ciascuna seduta; tale verbale dovrà essere sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente.
- 3) Il verbale può essere approvato seduta stante o nel corso della successiva riunione consiliare.

**Capo 4 – Il Collegio dei Revisori dei conti**

**Art. 42 – Composizione e compiti**

- 1) La composizione e i compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono descritti dagli articoli 33 e 34 dello Statuto.

**Art. 43 – Incompatibilità**

- 1) La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica federale, elettiva o di nomina (centrale o periferica), nonché con ogni altra carica in associazioni affiliate o aggregate.

**Art. 44 – Reintegrazione**

- 1) In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione del Collegio effettuando la sostituzione con i membri supplenti in ordine di età e, successivamente, si applicherà quanto previsto dall'articolo 35 dello Statuto.

**Capo 5 – Consulta Nazionale**

**Art. 45 – Composizione**

- 1) La composizione e i compiti della Consulta Nazionale sono descritti dall'articolo 57 dello Statuto.
- 2) La Consulta Nazionale viene convocata dal Presidente Federale.
- 3) La Consulta è validamente costituita quando siano presenti il Presidente Federale o chi ne fa le veci e almeno 11 membri. Il voto non è delegabile e per la validità delle deliberazioni è

richiesta la maggioranza semplice.

4) La Segreteria generale cura gli aspetti di segreteria della Consulta.

5) La Consulta può articolarsi in Commissioni su argomenti specifici.

6) La Consulta può richiedere di inserire all'ordine del giorno del Consiglio Federale uno o più specifici argomenti

## **Capo 6 – Organi periferici**

### **Art. 46 – L'Assemblea Regionale**

1) la definizione e i compiti dell'Assemblea Regionale sono descritti dagli articoli 42 e 43 dello Statuto.

2) All'Assemblea Regionale partecipano con diritto di voto i Presidenti o i Delegati degli affiliati con diritto a voto, nonché i rappresentanti dei cavalieri, dei tecnici e dei cavalieri proprietari tesserati con i predetti affiliati.

3) Il Consiglio Regionale nomina all'atto della convocazione dell'Assemblea, la Commissione Verifica Poteri, composta da almeno tre componenti. Non possono essere nominati membri della Commissione i candidati alle cariche federali.

4) Il verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea stessa alla Segreteria Generale.

### **Art. 47 – Assemblea per costituzione di nuovi Comitati Regionali**

1) Il Consiglio Federale, come stabilito dall'art.44.1 dello Statuto, con la delibera istitutiva del Comitato Regionale, stabilisce la data dell'Assemblea Straordinaria per l'elezione dei relativi Organi.

### **Art. 48 – Presidente del Comitato Regionale – attribuzioni e doveri**

1) Al Presidente del Comitato Regionale spettano le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall'articolo 45 dello Statuto. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, i documenti e i beni di appartenenza del Comitato Regionale in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna.

### **Art. 49 – Comitato Regionale sede e insediamento**

1) Il Comitato Regionale ha sede, di norma, nella città capoluogo della Regione, se non diversamente disposto dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Regionale

2) Il Vice-Presidente ed il Segretario sono eletti dal Consiglio Regionale nel proprio ambito nella sua riunione di insediamento.

3) Le riunioni del Consiglio sono periodiche e comunque in numero non inferiore a quattro nel corso dell'anno.

4) Possono essere convocate in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando venga richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti. Delle riunioni, viene redatto verbale che, debitamente firmato, deve essere trasmesso in copia entro trenta giorni alla Segreteria Generale. Per le riunioni del Consiglio, si applicano per quanto compatibili, le disposizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per le riunioni del Consiglio Federale.

#### **Art. 50 – Attribuzioni del Comitato Regionale**

1) Il Comitato Regionale autonomamente propone ed attua ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo dell'attività equestre nella Regione secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale; esso inoltre:

**a.** vigila, nei limiti della propria competenza territoriale sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei tesserati, degli affiliati e degli aggregati;

**b.** verifica che le Associazioni nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi nei confronti della Federazione, in particolare per quanto riguarda il tesseramento di tutti i praticanti;

**c.** coordina le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;

**d.** cura l'aggiornamento degli elenchi e dei dati degli affiliati e degli aggregati di competenza;

**e.** collabora territorialmente con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;

**f.** amministra i finanziamenti federali e le risorse autonomamente reperite con la più rigorosa osservanza del regolamento di amministrazione e contabilità emanato dalla F.I.S.E.

**g.** predispone annualmente il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti e lo sottopone al Consiglio Federale per la necessaria autorizzazione;

**h.** trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea Regionale relative alla elezione dei propri Organi elettivi;

**i.** riceve e istruisce sia le domande di prima affiliazione/aggregazione, che i rinnovi delle stesse e le trasmette, avendone accertato la completezza, con motivato parere, alla Segreteria Generale;

**l.** emana i necessari provvedimenti funzionali ed organizzativi in ordine alla programmazione, preparazione e svolgimento delle manifestazioni sul proprio territorio. Provvede inoltre, adottando tutte le incombenze relative, all'organizzazione di qualsiasi altra manifestazione su incarico del Consiglio Federale;

**m.** osserva ed applica le norme federali; attua per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della F.I.S.E., le deliberazioni del Consiglio Federale

**n.** propone al Consiglio Federale iniziative interregionali su obiettivi comuni a più Regioni.

#### **Art. 51 – Decadenza o integrazione del Consiglio Regionale**

1) Per casi di decadenza o integrazione del Consiglio regionale valgono le disposizioni previste dallo Statuto e dal presente regolamento per il Consiglio Federale, per quanto applicabili.

#### **Art. 52 – Il Delegato Regionale**

1) La nomina, la durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato regionale sono stabilite dall'articolo 46 dello Statuto.

2) Per quanto non espressamente previsto dallo statuto il Delegato regionale ha il compito di:

a) contribuire nell'ambito del suo territorio alla realizzazione dei fini di cui all'articolo 2 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione/aggregazione di nuove Società sportive o per l'assistenza a quelle preesistenti, siano esse affiliate o aggregate;

b) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;

c) intervenire nell'interesse della F.I.S.E. e degli affiliati/aggregati presso l'Organizzazione Periferica del C.O.N.I. e presso le autorità locali;

d) osservare ed applicare le norme federali attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione nonché le deliberazioni del Consiglio Federale.

#### **Art. 53 – Il Delegato Provinciale**

1) Il Delegato Provinciale oltre ad adempiere a quanto previsto dall'articolo 48 dello Statuto, ha i seguenti compiti:

a) contribuire nell'ambito della sua Provincia e nel rispetto degli indirizzi del Comitato Regionale alla realizzazione dei fini di cui all'articolo 2 dello Statuto, operando per la costituzione e riconoscimento di nuove associazioni e per l'assistenza a quelle già esistenti in Provincia;

b) informare tempestivamente e contestualmente il Consiglio Regionale e il Consiglio Federale di ogni iniziativa e programma dell'attività sportiva realizzabile nella Provincia;

c) coordinare le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;

d) tenere aggiornati gli elenchi e i dati degli affiliati e degli aggregati di competenza;

e) intervenire nell'interesse della F.I.S.E. e delle Associazioni riconosciute, presso l'Organizzazione Periferica del C.O.N.I. e le autorità locali.

2) Per lo svolgimento dei compiti attribuiti ai Delegati Provinciali, dovranno essere disposte le necessarie risorse economiche dai Comitati Regionali competenti per territorio.

3) Come da Art. 47 dello Statuto, per le province di Trento e Bolzano il Delegato Provinciale ha funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni ai Comitati Regionali.

## **Capo 7 – Organi di giustizia**

### **Art. 54 - Composizione degli Organi Collegiali**

- 1) Sono Organi Collegiali di Giustizia il Giudice Sportivo Nazionale, il Tribunale Federale, la Corte Federale di Appello e la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

## **Capo 8 – Altre strutture**

### **Art. 55 – La Segreteria Generale**

1) La Segreteria Generale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi e amministrativi inerenti le attività della Federazione.

2) La Segreteria è retta dal Segretario Generale che esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 dello Statuto Federale.

3) Il Segretario Generale assiste, nella sua qualità, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, e del Consiglio Federale curando la redazione dei rispettivi verbali. Ha il compito di strutturare gli uffici, in base alle esigenze, anche momentanee, che si prospettino per l'attività di ogni singolo settore/dipartimento.

### **Art. 56 – Dipartimenti**

1) Per coordinare, promuovere e dirigere le attività dei vari settori sportivi della F.I.S.E., sono istituiti con delibera del Consiglio Federale, singoli Dipartimenti.

2) Ogni Dipartimento è coordinato da un responsabile e da una o più commissioni nominate dal Consiglio Federale.

3) Per l'attuazione delle attività proprie di ogni dipartimento è prevista l'attribuzione di risorse economiche, personale e collaboratori che dovranno operare nel contesto di una sede istituzionale della F.I.S.E..

4) Funzionamento, attribuzioni e compiti di ogni dipartimento sono stabiliti da Regolamento approvato dal Consiglio Federale e sottoposto alla approvazione ai fini sportivi del CONI.

5) Le nomine in ogni singolo dipartimento hanno validità al massimo fino alla scadenza del quadriennio olimpico, possono in qualsiasi momento essere revocate dal Consiglio Federale, ad insindacabile giudizio dello stesso.

6) La Commissione Federale Atleti così come previsto dal regolamento nazionale atleti del C.O.N.I. – art. 5 è disciplinata da apposito regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale.

7) Le commissioni di ogni singolo Dipartimento devono essere convocate almeno due volte all'anno. La convocazione può essere effettuata dal Responsabile del Dipartimento, ovvero dalla maggioranza della Commissione stessa. Il Presidente Federale o un suo delegato potrà partecipare a tutte le riunioni delle commissioni dei Dipartimenti e potrà convocare in ogni

momento le commissioni stesse.

#### **Art. 57 – Ufficiali di Gara**

1) Gli Ufficiali di Gara della F.I.S.E., il cui compito è sancito dal relativo Regolamento emanato dal Consiglio Federale e dall'articolo 56 dello Statuto, sono organizzati, coordinati e controllati dagli Organi centrali e periferici istituzionalmente preposti e su delega del Consiglio Federale possono essere previste strutture di autonomia gestionale.

2) Sono nominati secondo le norme stabilite dal relativo Regolamento Ufficiali di Gara, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal C.O.N.I.

#### **Titolo V – I DIRIGENTI FEDERALI**

##### **Art. 58 – Ordinamento dei Dirigenti Federali**

1) Hanno tale qualifica tutti coloro che sono a capo di Organi federali o ne costituiscono, in qualità di componenti, i collegi direttivi o di controllo, ovvero esercitano i poteri dispositivi di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare a norma dello Statuto e dei Regolamenti federali.

##### **Art. 59 Clausola compromissoria**

1 Gli Affiliati e i tesserati della Federazione devono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia e dal Regolamento arbitrale.

#### **Titolo VII – NORME GENERALI**

##### **Art. 60 – Entrata in vigore**

1) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione da parte del C.O.N.I..